

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**  
**SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO**  
**COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE E COLLE UMBERTO**



Via Livel, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)  
☎ Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005  
sito web: [www.iccappellamaggiore.it](http://www.iccappellamaggiore.it) - ✉ e-mail [ist.compr.cappella@libero.it](mailto:ist.compr.cappella@libero.it)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**  
**SCUOLA PRIMARIA**

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>VISTO</b>   | il RD n. 1297 del 26 aprile 1928;  |
| <b>VISTO</b>   | l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;  |
| <b>VISTO</b>   | il DPR n. 275 del 1999;  |
| <b>VISTA</b>   | la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali", |
| <b>VISTA</b>   | la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008   |
| <b>VISTA</b>   | la legge 30.10.2008, n. 169  |
| <b>VISTA</b>   | la legge 241/90 e successive modificazioni   |
| <b>SENTITO</b> | il parere dell'Assemblea dei Rappresentanti di Classe dei Genitori del _____   |
| <b>SENTITO</b> | il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 18.11.2009  |

**DELIBERA**

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

**Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la

riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

## **Art. 2 – Disposizioni disciplinari**

Considerando che ciascun alunno/a è tenuto a:

- a) presentarsi alle lezioni in orario;
- b) portare il materiale richiesto e tenerlo con cura;
- c) rispettare strumenti e spazi comuni;
- d) seguire con attenzione lo svolgimento delle lezioni;
- e) portare a termine il lavoro assegnato con impegno e nei tempi stabiliti;
- f) eseguire i compiti di casa con ordine e puntualità;
- g) rispettare compagni/e, Docenti e personale non docente;

si configurano come **mancanze gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- b) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;
- c) non osservare le disposizioni degli insegnanti;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- f) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;
- g) reiterare un comportamento scorretto.

Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
- c) insultare e umiliare i compagni;
- d) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
- e) provocare lesioni ai compagni e al personale;
- f) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
- g) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

## **Art. 3 - VIOLAZIONI E SANZIONI**

1. Qualora i comportamenti declinati in premessa all'art. 2 non saranno rispettati, gli/le alunni/e verranno ripresi dal docente, che avrà cura di informare la famiglia degli atteggiamenti scorretti con comunicazione scritta o orale.  
La comunicazione scritta deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Anche le mancanze gravi di cui all'art. 2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe e comunicate per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.  
La mancanza grave di cui alla lettera a) dell'art. 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente, o suo delegato, che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.  
Nel caso di violazioni lievi ripetute e di mancanze gravi, di cui all'art. 2, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e segnalate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, come l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni "con obbligo di frequenza" (vedi art.7 del presente regolamento).
3. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera g) dell'art. 2 e le mancanze gravissime, previste sempre dallo stesso articolo, vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.  
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

#### **Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" agli atteggiamenti non corretti, in modo tale da far percepire all'alunno/a il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare- sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data informazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno/a.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello/a scolaro/a da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo/a scolaro/a ha diritto di essere ascoltato/a dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo/a scolaro/a. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b. il rinvio degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

#### **Art. 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse**

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

**Art. 6** I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

**Art. 7** La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il/la minore è allontanato/a dalle lezioni, sarà vigilato/a da insegnanti della scuola o collocato/a in altre

classi della scuola e impegnato/a in attività legate ai provvedimenti accessori.

**Art. 8** Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

**Art. 9** Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un/un' alunno/a proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 10 - Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni.

#### **Art. 11 - Pubblicità**

Il presente regolamento viene affisso all'Albo della scuola in via permanente ed è possibile scaricarlo dal sito dell'Istituto.

Approvato dal Consiglio di Circolo/Istituto nella seduta del 03/12/2009.

**PROVVEDIMENTI EDUCATIVI  
MIRANTI AL RIMEDIO DEL DANNO, ALLA RIFLESSIONE E AL RAVVEDIMENTO  
esempi**

| <b>MANCANZA</b>  | <b>PROVVEDIMENTO</b>   | <b>Chi lo impartisce</b>  |
|--|--|---|
| Disturba in classe sé, i compagni, il lavoro durante lo svolgimento delle lezioni (va in giro, parla, urla, fischia ...) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolgere attività utili all'Istituto, stabilite dagli insegnanti e /o dal Dirigente Scolastico;</li> <li>• Assegnazione del lavoro non fatto per casa</li> <li>• Risarcire o sostituire l'oggetto altrui danneggiato;</li> <li>• Comporre un testo che sia attinente alla regola non rispettata;</li> <li>• Aiutare i compagni in alcune attività stabilite dagli insegnanti e/o dal Dirigente Scolastico;</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> <li>• Scuse pubbliche alle parti lese;</li> <li>• Ammonizione orale</li> </ul> | <p>Insegnante/insegnanti che rileva/no la mancanza<br/>Equipe pedagogica<br/>Dirigente Scolastico</p> |
| Non porta a termine il lavoro  |  |   |
| Non rispetta le cose altrui  |  |   |
| Provoca i compagni   |  |   |
| Sporca o danneggia le proprie cose, suppellettili, arredi e cose altrui  |  |   |
| Non fa i compiti a casa  |  |   |
| Insulta, umilia i compagni   |  |   |
| Non osserva le prescrizioni degli insegnanti   |  |   |
| Assume talvolta comportamenti aggressivi verso i compagni  |  |   |
| Assume un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti   |  |   |
| Picchia i compagni con frequenza   |  |   |
| Assume atteggiamenti di prepotenza, arroganza, vessazione verso i compagni   |  |   |
| Danneggia e/o distrugge cose della scuola, del giardino  |  |   |
| Sottrae cose ai compagni e non le restituisce  |  |   |